

**Procedura telematica per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di apparecchiature elettromedicali (ecografi, laser chirurgici, endoscopi flessibili, mammografi) in favore degli Enti del Servizio Sanitario della Regione del Veneto e di eventuali ulteriori Enti aderenti**

**VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA RISERVATA  
DI ESAME DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE/ABILITAZIONE ALLO SDA**

Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2023, alle ore 10:00 presso la sede dell'U.O.C. CRAV di Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio 1 - Padova, la dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore del citato U.O.C., in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), procede all'esame delle richieste pervenute entro il giorno 08 del mese di maggio dell'anno 2023, per l'abilitazione/ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) avente ad oggetto la fornitura di "apparecchiature elettromedicali (ecografi, laser chirurgici, endoscopi flessibili, mammografi)" istituito, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 227 del 20/04/2023 e provvede all'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Alla seduta sono altresì presenti la Dott.ssa Valentina Rizzi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante, e la Dott.ssa Chiara Sinigaglia, in qualità di testimone, entrambe funzionari in servizio presso la succitata U.O.C. CRAV di Azienda Zero.

Le apparecchiature elettromedicali oggetto del presente SDA sono le seguenti:

1. ecografi
2. laser chirurgici
3. endoscopi flessibili
4. mammografi

Alla data del 08 maggio 2023, le ditte che hanno inoltrato domanda di partecipazione sono le seguenti:

1. Claber Srl
2. M.G. Lorenzatto Srl
3. Assing Spa
4. Fujifilm Italia Spa
5. Esaote Spa
6. Tema Sinergie Spa
7. Atesmedica.com
8. Alliance Medical Technologies Srl con socio unico
9. Canon Medical Systems Srl a socio unico
10. Olympus Italia Srl - Società Unipersonale
11. Promed
12. Althea Italia Spa
13. Movi Spa
14. GE Medical Systems Italia Spa
15. Zaccanti Spa con socio
16. Biolitec Italia Srl
17. Fimas Srl
18. Philips Spa
19. Advanced Systems for Endocare Srl

In merito alla documentazione pervenuta, il Seggio di gara osserva che la documentazione amministrativa presentata dagli operatori **Claber Srl, M.G. Lorenzatto Srl, Assing Spa, Fujifilm Italia Spa, Esaote Spa, Tema Sinergie Spa, Atesmedica.com, Alliance Medical Technologies Srl con socio unico, Promed, Movi Spa e Zaccanti Spa con socio** è completa e regolare.

Il Seggio di Gara prende atto delle dichiarazioni rese dalla ditta **Canon Medical Systems Srl a socio unico**, la quale riporta:

- 1) la sussistenza di n. 8 carichi pendenti a suo carico presso l'Agenzia delle Entrate, riferiti a n. 6 avvisi di accertamento (due dei quali oggetto di contenzioso pendente in secondo grado, a seguito di pronuncia favorevole all'operatore in primo grado), poi successivamente annullati in ragione dell'instaurazione e conclusione della procedura amichevole internazionale ("Mutual Agreement Procedure" o "MAP") di cui all'art. 6 della Convenzione del 23 luglio 1990, n. 90/436/CEE (cd. "Convenzione Arbitrale");
- 2) l'intervenuta applicazione nei propri confronti di penali contrattuali nell'ambito dell'esecuzione di n. 3 Convenzioni Consip, successivamente oggetto di transazione tra le parti, con conseguente rinuncia delle parti a qualsivoglia reciproca pretesa per i titoli dedotti in transazione.

Il Seggio di Gara, esaminate e condivise le ragioni ivi esposte dalla summenzionata ditta, ritiene che nessuno dei fatti o atti segnalati appaiano rilevanti ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura. In particolare, si ritiene che le circostanze comunicate dall'operatore economico non costituiscano motivi di esclusione rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016, né configurino la fattispecie di grave illecito professionale tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, né integrino, valutate la gravità delle violazioni contestate e le ragioni alla base delle stesse, quelle significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione oggetto della successiva lett. c-ter) del medesimo art. 80.

Il Seggio di gara procede esaminando le dichiarazioni rese dall'operatore economico **Olympus Italia Srl - Società Unipersonale**, ritenendo che le circostanze ivi segnalate non siano al momento ostative alla partecipazione alla procedura in argomento, non integrando nessuna delle fattispecie previste dall'art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016. In particolare, la ditta riferisce la sussistenza di n. 3 avvisi di accertamento, sospesi, non presenti nell'estratto dei ruoli e tempestivamente impugnati da parte dell'operatore, risultato vittorioso nei primi due gradi di giudizio. Attualmente, tali giudizi risultano pendenti davanti alla Corte di Cassazione, a seguito dei ricorsi promossi dall'Agenzia delle Entrate.

Successivamente, il Seggio di gara prende atto delle dichiarazioni rese dall'operatore **Althea Italia Spa**, in merito alle seguenti circostanze:

- 1) in data 21 ottobre 2022 è stata notificata nei confronti di Althea Italia S.p.A. una ordinanza di applicazione di misure cautelari nell'ambito del procedimento penale pendente innanzi alla Procura di Palermo, che ha visto il coinvolgimento di n. 2 dipendenti della società, privi di poteri di legale rappresentanza e di qualsivoglia delega o procura speciale. Nel riferire la propria estraneità ai fatti e nel riportare di aver immediatamente sospeso tali soggetti, l'operatore dichiara che la misura cautelare interdittiva temporanea del divieto di contrarre con la PA, inizialmente disposta e poi sospesa, è stata successivamente revocata integralmente da parte del GIP;
- 2) in data 05 ottobre 2022 venivano emessi n. 2 avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di n. 2 soggetti cessati dalla carica di amministratori delegati nell'anno 2018;
- 3) nei confronti dell'operatore summenzionato, sono state disposte n. 6 risoluzioni contrattuali per inadempimenti e ritardi, di cui n. 4 contestate giudizialmente, poi revocate in autotutela e oggetto di successivi accordi transattivi tra le parti, n. 1 contestata giudizialmente e oggetto di successivo accordo transattivo tra le parti, n. 1 contestata giudizialmente e successivamente annullata in considerazione delle *"cause di forza maggiore non imputabili al fornitore"* che hanno portato alla mancata fornitura;
- 4) nei confronti della società Elettronica Biomedicale Srl, fusa per incorporazione ad Althea Italia Spa nel corso dell'anno 2018, sono state disposte n. 3 risoluzioni contrattuali contestate giudizialmente e riferite ad inadempimenti verificatisi nel corso dell'anno 2017;
- 5) presenza di n. 2 contenziosi avverso avvisi di liquidazione in materia di imposta di registro a seguito di operazione societaria (cessione di ramo d'azienda);
- 6) presenza di n. 2 cartelle di pagamento, di importi esigui, rispetto alle quali sussiste l'impegno della società di procedere al pagamento una volta notificate le cartelle da parte del concessionario per la riscossione.

Con riferimento al punto 1), il Seggio di gara ritiene che le circostanze segnalate dall'operatore economico non siano rilevanti né ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. g) D. Lgs. 50/2016, in quanto le misure cautelari riferite ai soggetti riportati

sono state dapprima sospese e poi successivamente integralmente revocate, né ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) D. Lgs. 50/2016, in considerazione dei provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale summenzionato, adottati dall'operatore economico al fine di prevenire ulteriori reati o illeciti, ai sensi dall'art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

Relativamente al punto 2) il Seggio di gara rileva che le circostanze segnalate si riferiscono a soggetti cessati dalla carica oltre 4 anni prima della presente procedura, non essendo pertanto rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016.

In merito al punto 3), il Seggio di gara rileva che le risoluzioni contrattuali segnalate non siano rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) D. Lgs. 50/2016, in quanto oggetto di successivi accordi transattivi di risoluzione consensuale, con espressa reciproca rinuncia alle rispettive pretese di risoluzione per grave inadempimento.

In relazione al punto 4), il Seggio di gara osserva che le risoluzioni contrattuali riportate, oggetto di impugnazione, siano riferite ad altra soggettività giuridica rispetto ad inadempimenti risalenti nel tempo.

Infine, con riferimento ai punti 5) e 6), il Seggio di gara ritiene che le violazioni non definitivamente accertate ivi indicate non rilevino ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016, in quanto ancora *sub iudice*, ovvero corrisposte nella misura richiesta a titolo provvisorio, ovvero riferite a importi inferiori alle soglie di rilevanza di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28/09/2022.

Il Seggio di gara procede quindi esaminando le dichiarazioni rese dall'operatore **GE Medical Systems Italia Spa**, ritenendo che le circostanze dal medesimo segnalate nell'Allegato Dichiarazioni Integrative al DGUE non siano ostative alla partecipazione alla procedura in argomento, non rilevando ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, in quanto riferiti ad accertamenti impugnati e successivamente oggetto di annullamento.

Il Seggio di gara prende altresì atto delle dichiarazioni rese dall'operatore in merito a possibili profili di rilevanza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), ed in particolare delle seguenti vicende:

- 1) n. 1 risoluzione contrattuale disposta nell'anno 2012 e oggetto di successive impugnazioni nei vari gradi di giudizio e tutt'ora pendente;
- 2) n. 1 avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di un dipendente senza poteri di rappresentanza per ipotetica fattispecie ex art. 353 c.p., non seguito da rinvio a giudizio né da misure cautelari e pertanto tutt'ora in pendenza;
- 3) applicazione di penali riferite ad episodi isolati e di importi complessivamente limitati.

Esaminate nel dettaglio le vicende segnalate, il Seggio di gara non ritiene che esse costituiscano gravi illeciti professionali e siano tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Infine, il Seggio di gara prende in esame le dichiarazioni rese dalla ditta **Philips Spa** in merito alla segnalazione dell'intervenuta comminazione nei propri confronti di alcune penali nell'ambito di precedenti appalti pubblici, di importi esigui tali da non costituire gravi inadempimenti né tali da rendere dubbia l'integrità e/o la moralità professionale, e/o la sua affidabilità nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c).

Per i seguenti operatori economici, essendo state rilevate delle carenze o irregolarità nella documentazione amministrativa prodotta a corredo della domanda di ammissione, verrà invece disposta l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 ai fini della regolarizzazione delle rispettive posizioni e per le motivazioni sotto riportate:

- 1) la ditta **Biolitec Italia Srl** non ha allegato alla domanda la marca da bollo;
- 2) la ditta **Fimas Srl** non ha allegato alla domanda il DGUE né la marca da bollo.

Si rinvia pertanto a successivo apposito verbale la determinazione finale in ordine all'ammissione di **Althea Italia Spa**, **Biolitec Italia Srl** e **Fimas Srl** allo SDA.

Tutti i restanti operatori economici summenzionati che risultano aver presentato domanda alla data del 08 maggio 2023 sono ammessi alla presente procedura.

Alle ore 14:00 si chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Seggio di gara:

RUP Dott.ssa Sandra Zuzzi f.to

Dott.ssa Chiara Sinigaglia f.to

Dott.ssa Valentina Rizzi f.to